

Novità fiscali del 28 febbraio 2012

Indice:

- 1) **IMU sugli immobili degli enti non commerciali e novità per i controlli fiscali**
- 2) **Ecco le misure sulla semplificazione fiscale**
- 3) **Lavoro interinale: Novità approvate dal governo Monti**
- 4) **Soppressione Agenzia del Terzo settore**
- 5) **Studi di settore: Ulteriori modifiche in arrivo dal D.L. semplificazioni fiscali**
- 6) **Rendita catastale presunta, i tributi speciali passano in F24: Più semplice mettersi in regola con l'Agencia del Territorio**
- 7) **Procedura di compensazione ruoli - rimborsi: Provvedimento delle Entrate**
- 8) **Per i professionisti salta l'obbligo del preventivo al cliente**
- 9) **Assonime: Illegittimità del condono Iva e proroga dei termini di accertamento**
- 10) **Pubblicati nuovi studi del Notariato: Liquidazione nelle società di capitali, novità fiscali dal decreto Monti, edilizia residenziale**
- 11) **Inps: Modalità di presentazione telematica della richiesta di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi**
- 12) **Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione: Le linee guida per le segnalazioni qualificate**

1) IMU sugli immobili degli enti non commerciali e novità per i controlli fiscali

Via libera all'emendamento del decreto che reintroduce l'ex Ici sui beni commerciali degli enti no profit e della Chiesa. La norma è stata approvata all'unanimità.

Le scuole cattoliche esenti dall'Imu saranno quelle che "svolgono la propria attività con modalità concretamente ed effettivamente non commerciali".

Così il Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha chiarito, intervenendo in commissione Industria al Senato - dove è in discussione il decreto sulle liberalizzazioni - il senso dell'emendamento del governo sul pagamento dell'Imu per gli immobili appartenenti alla Chiesa cattolica.

In materia di IMU sugli immobili degli enti non commerciali, tra cui la Chiesa, è stato introdotto un emendamento al D.L. sulle liberalizzazioni, che come noto è in corso di conversione in legge.

Sostanzialmente, si stabilisce che a decorrere dal 2013 siano esenti dall'IMU soltanto gli immobili in cui si svolge un'attività non commerciale in maniera esclusiva. Non saranno, quindi, esenti quelli in cui l'attività non commerciale sia solo prevalente.

Nel caso di immobili a destinazione mista (commerciale e non), sarà espressamente esclusa da IMU la sola frazione di unità immobiliare dedicata all'attività non commerciale.

Al fine di stabilire tale frazionamento, verrà introdotto un meccanismo di dichiarazione vincolata a parametri stabiliti dal Ministero dell'Economia, che dovranno individuare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali coesistenti nel medesimo immobile.

Accessi nei locali degli enti non commerciali

Per fini di maggiore proficuità dei controlli fiscali, nei confronti degli enti non commerciali verranno previsti accessi, dei funzionari delle Entrate, "facili".

Non sarà più necessario chiedere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Ciò al pari degli accessi dei verificatori del fisco nei locali dove si svolgono attività commerciali (negozi commerciali, e così via)

Guardi di Finanza con funzioni quasi parificate con quelle delle Entrate

Le segnalazioni verranno comunicate, anziché prima all'Agenzia delle Entrate, direttamente alla GdF, che così potrà subito mettere in moto l'azione di verifica fiscale nei confronti dei presunti evasori.

2) Ecco le misure sulla semplificazione fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato le misure, da tempo annunciate, sulla semplificazione fiscale e varie.

Lo stesso governo ha poi fornito (con il comunicato n. 16 del 24.02.2012), in sintesi, le novità principali, suddivise per tema:

La semplificazione fiscale

E' stato, dunque, approvato il Decreto Legge sulla semplificazione fiscale.

In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, il governo segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento.

Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, alla rateazione per momentanea difficoltà economica.

In proposito, il decreto prevede la **rateazione flessibile**. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:

- a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
- b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.

Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti.

Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Il neo provvedimento appena approvato dal governo Monti pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate).

Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente.

Comunicazioni e adempimenti formali (divengono meno formali)

In atto è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un'apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali).

Con il neo provvedimento sulla semplificazione fiscale si eviterà che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.

Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento.

Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l'interesse erariale, né l'attività di accertamento.

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi (in sostanza, il cd. spesometro diverrà un vero e proprio elenco clienti e fornitori)

Vi sarà una sola comunicazione e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione.

Fino al periodo d'imposta 2011 (con relativa comunicazione da presentare nel 2012) vige l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro.

Mentre dal periodo d'imposta 2012 (con relativi elenchi clienti e fornitori da presentare nel 2013), per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori procederanno a comunicare l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.

Comunicazione operazioni black-list: Introdotta soglia

Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.

Facilitazioni per imprese e contribuenti

Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano.

Verrà previsto che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non si applicano le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie antiriciclaggio.

Case all'estero: Modifiche Imu

L'imposta municipale sugli immobili non sarà dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro.

Per valore dell'immobile, ai fini dell'imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre per gli italiani che lavorano all'estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all'estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

Tracciabilità

Viene differito al 01.05.2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Crediti tributari di modesta entità

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d'imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Pubblicità dei provvedimenti AAMS

Anche l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Attività estimative svolte dall'Agenzia del Territorio: Tassa rifiuti

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

Parere del Consiglio di Stato su bandi di gara

Per una migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, la norma propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato su bandi di gara relativi ad alcune gare (p.es.: giochi ed assegnazione di alcune licenze).

Misure di contrasto all'evasione

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

La proposta parte dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.

Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all'Agenzia delle Entrate per richiedere le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo.

Estensione dell'obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla Guardia di finanza

La disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Partite IVA inattive

L'attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.

La norma prevede l'invio in modo automatico, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non

hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo.

Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA.

Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA ed all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Proroga pagamento imposta di bollo sulle attività scudate

Il pagamento dell'imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16.02.2012 al 16.05.2012.

Per conseguenza, fino all'entrata in vigore dell'odierno provvedimento, non si configurano violazioni in materia di versamenti.

3) Lavoro interinale: Novità approvate dal governo Monti

Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio.

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, avvenuta lo scorso 24.02.2012, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.

Il provvedimento serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori.

Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 ("decreto Biagi"), aggiorna le norme in materia di lavoro interinale.

In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.

Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga

o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.

Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, vengono introdotte norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008.

4) Soppressione Agenzia del Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri, sempre nella seduta del 24.02.2012, ha poi approvato due nuove misure per il contenimento della spesa pubblica. La prima riguarda la soppressione dell'Agenzia del Terzo settore, le cui competenze saranno esercitate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In un successivo decreto della Presidenza del Consiglio si definiranno tutti gli aspetti relativi alla successione nei rapporti attivi e passivi dell'Agenzia.

La seconda misura interessa la prossima tornata elettorale, prevista per il 6 maggio 2012. Per evitare l'apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, è previsto che la presentazione delle liste avvenga in anticipo (dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data di votazione), con risparmi per la finanza pubblica.

5) Studi di settore: Ulteriori modifiche in arrivo dal D.L. semplificazioni fiscali

Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

E' questa una delle misure proposte dal governo Monti (Consiglio dei Ministri del 24.02.2012).

Viene proposta la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.

Il prolungamento del termine viene ritenuto necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, comma 9 e 10, del D.L. n. 201/2011.

Modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi

Per contrastare, in maniera più efficace, la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore, il governo propone di stabilire l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

In particolare, si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza.

La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Poi si prevede l'applicabilità delle modifiche normative agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre l'attuale formulazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

6) Rendita catastale presunta, i tributi speciali passano in F24: Più semplice mettersi in regola con l'Agenzia del Territorio

Il Modello F24 accoglie anche i tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni e oneri accessori, oltre che alle somme dovute per l'inosservanza della normativa catastale, che devono essere versati dai contribuenti per i quali è stata attribuita d'ufficio una rendita presunta dell'immobile, in base all'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010.

Con un provvedimento congiunto, firmato il 24.02.2012, dai direttori delle Entrate e del Territorio, vengono, infatti, estese le modalità di versamento unitario, come previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 08.11.2011, anche ai tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni amministrative e oneri accessori, oltre che per l'inosservanza della normativa catastale, la cui riscossione è affidata all'Agenzia del Territorio.

Nell'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il versamento unificato garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Modello F24: Istituiti i codici tributo

Per tali fini, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 19/E del 27.02.2012**, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "T001" denominato "Tributi speciali catastali - rendita presunta";
- "T002" denominato "Sanzione per mancato adempimento catastale - rendita presunta";
- "T003" denominato "Interessi - rendita presunta";
- "T004" denominato "Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta".

7) Procedura di compensazione ruoli - rimborsi: Provvedimento delle Entrate

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24.02.2012, relativo alla procedura di compensazione ruoli - rimborsi di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, modifica le procedure amministrative previste dal provvedimento direttoriale del 29.07.2008 e dal provvedimento direttoriale del 21.07.2009.

Vengono, quindi, aggiornamenti i tracciati utilizzati per lo scambio di informazioni e dati tra Agenzia delle entrate ed Equitalia.

Le modifiche introdotte sono dirette a recepire la previsione dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, secondo la quale, le disposizioni di cui al suddetto art. 28-ter (cioè l'utilizzo dei rimborsi per il pagamento dei ruoli) non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Le modifiche sono altresì tese a rendere più efficiente l'attività di erogazione dei rimborsi e di compensazione.

Per ragioni di semplificazione e di efficienza, viene stabilito che dall'elenco dei beneficiari dei rimborsi trasmesso dall'Agenzia delle entrate a Equitalia Servizi Spa per la successiva verifica ai fini della proposta di compensazione siano esclusi i soggetti ai quali compete un rimborso non superiore a 60,00 euro, i soggetti deceduti alla data di formazione dell'elenco, i soggetti in procedura concorsuale, per i quali potrebbe violarsi il principio della par condicio creditorum, i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante e i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza o di reclamo e mediazione, volti alla riduzione delle controversie.

Al raggiungimento del limite di millecinquecento euro concorrono i ruoli formati dall'Agenzia delle entrate nonché dalle altre Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto una convezione con la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto indicato dall'art. 20-bis del D.Lgs. n. 46 del 1999 che definisce l'ambito di applicazione dell'art. 28-ter del D.P.R. n. 602.

Non concorrono al computo dei millecinquecento euro e non sono proposte in compensazione le somme relative ai ruoli oggetto di sospensione o di rateazione i cui pagamenti risultano regolari, pertanto l'Agenzia delle entrate, se il limite non è raggiunto, in presenza di detti ruoli provvede all'erogazione del rimborso.

Viene, inoltre, stabilito che, qualora eccedano somme non più necessarie al pagamento dei ruoli, tali somme saranno erogate al contribuente dall'agente della riscossione, come avviene ad esempio per i rimborsi da sgravio, evitando le criticità dell'attuale sistema.

8) Per i professionisti salta l'obbligo del preventivo al cliente

Presentati gli emendamenti del governo Monti al D.L. sulle liberalizzazioni.

Salta il preventivo scritto da presentare al cliente prima della prestazione e, quindi, scompare anche "l'illecito disciplinare" per il professionista che non rispetta tale adempimento.

Tetto sulle società tra professionisti

Obbligo dei 2/3 di iscritti ad un albo per chi intende entrare a fare parte nella società tra professionisti.

In particolare, il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle delibere o decisioni dei soci.

Superata la soglia la società viene sciolta e cancellata dall'albo.

Tirocinanti dei professionisti

Ai tirocinanti verrà riconosciuto un rimborso spese concordato dopo i primi sei mesi di attività in studio.

Notai

Il notaio, adito per aprire una Srl semplificata con capitale sociale da 1 euro, firmerà gratuitamente l'atto costitutivo standard.

Tribunale delle Imprese

Via libera altre 8 nuove sezioni specializzate (adesso diventano 20), ma raddoppia il contributo unificato.

Difatti, vengono istituiti otto nuovi tribunali di impresa, che si uniscono alle 12 sezioni specializzate esistenti con il seguente criterio:

Uno presso i tribunali e le corti di appello con sede nel capoluogo di ogni regione dove le prime non esistono.

9) Assonime: Illegittimità del condono Iva e proroga dei termini di accertamento

Assonime, con la Circolare n. 5 del 2012, ha illustrato le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 1 del 13.01.2012,) sulle conseguenze dell'illegittimità - sancita dalla Corte di Giustizia - del condono IVA, in correlazione con il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di violazioni che costituiscono reato e con la proroga dei termini di accertamento per i soggetti che si erano avvalsi del condono Iva.

(Assonime, nota del 27.02.2012)

10) Pubblicati nuovi studi del Notariato: Liquidazione nelle società di capitali, novità fiscali dal decreto Monti, edilizia residenziale

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicati il 27.02.2012, sono consultabili nel sito internet del Notariato, nella sezione "Studi e Materiali" ed hanno approfondito tematiche relative al diritto societario, tributario e urbanistico:

- Scioglimento e **liquidazione nelle società di capitali** - Studio n. 186-2011/I
- La **Manovra di Ferragosto** - Studio n. 147-2011/T
- In tema di "**Decreto Monti**" - Studio n. 215-2011/T
- La disciplina **sull'edilizia residenziale convenzionata** dopo il Decreto sullo Sviluppo 2011 - Studio n. 521-2011/C

(Consiglio Nazionale del Notariato, nota del 27.02.2012)

11) Inps: Modalità di presentazione telematica della richiesta di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi

A seguito dell'avvenuta "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" che prevede, a decorrere dal 01.01.2011, l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi, l'Inps ha attivato la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi; tale modalità, entrerà in vigore in via esclusiva dal 01.04.2012, e prevede l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale dell'Istituto - servizi On-line - Servizi per il cittadino - Invio domande di prestazione a sostegno del reddito - Richiamo alle armi;
- Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
- Patronati - attraverso i servizio telematici offerti dagli stessi.

Al fine di informare i cittadini di tali innovazioni, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione della domanda.

L'Inps, pertanto, con la circolare n. 27 del 27.02.2012, ha fornito le istruzioni dettagliate inerenti l'invio telematico di dette domande.

(Inps, circolare n. 27 del 27.02.2012)

12) Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione: Le linee guida per le segnalazioni qualificate

Tracciato il percorso telematico che i Municipi devono seguire per inviare, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, le segnalazioni qualificate, ossia in grado di evidenziare "senza ulteriori elaborazioni logiche" i comportamenti evasivi o elusivi.

A delinearlo il provvedimento emanato il 27.02.2012 dal Direttore delle Entrate, che fa seguito all'intesa raggiunta lo scorso 2 febbraio in sede di Conferenza Unificata.

Il documento, inoltre, consolida la sinergia degli enti locali con l'Agenzia del Territorio e individua l'ambito e le tipologie di segnalazioni qualificate che devono essere inviate all'Inps, Istituto con cui i Comuni stipuleranno - sull'esempio di quanto già realizzato con le Entrate - un'apposita convenzione tecnica che determinerà il canale di trasmissione delle informazioni.

E' stato firmato anche l'accordo tra Agenzia delle Entrate, Anci e Ifel volto a definire i meccanismi propedeutici all'organizzazione e all'operatività delle "strutture di servizi" a supporto dei Comuni.

Suddivisione per le segnalazioni

In particolare, l'allegato tecnico che accompagna il provvedimento distingue puntualmente quale tipologia di segnalazione viene recapitata agli uffici dell'Agenzia e quale ai reparti della Guardia di Finanza, ribadendo che il canale di trasmissione resta il portale SIATEL-PuntoFisco.

Accesso alle banche dati e nuovi ambiti di intervento

In merito alle modalità di accesso alle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e dell'Inps, si stabilisce che vengano regolate, così come la trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni, da specifiche Convenzioni di cooperazione informatica.

Vengono, inoltre, ampliati gli ambiti di intervento dei Municipi

A quelli già introdotti con il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate del dicembre 2007, (commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fiscali all'estero e beni indicanti capacità contributiva), si affianca infatti quello della collaborazione volta a individuare i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

Procedura "alternativa" per i Comuni più piccoli

Pensata per i Municipi di minori dimensioni, infine, la possibilità di fare ricorso a "strutture di servizio intermedie", costituite anche grazie all'intervento dell'Anci. Una procedura ideata per garantire alle realtà più piccole un supporto tecnico che consenta anche a loro di dar seguito concretamente al rapporto con l'Agencia delle Entrate nell'ambito del processo di partecipazione all'accertamento fiscale e il cui sviluppo è definito all'interno dell'accordo stipulato oggi tra Agencia, Anci e Ifel.

Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni

Il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, prot. n. 24114/12 del 27.02.2012, predisposto di intesa con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'Agencia del Territorio e la Conferenza Unificata, ha attuato quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 203 del 2005, convertito dalla Legge n. 248 del 2005 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 2010, che disciplina il processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo ed il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali ovvero alle sanzioni civili, collegate al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, riscossi a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

Il suddetto neo provvedimento specifica che le modalità di accesso da parte dei Comuni alle banche dati dell'Agencia delle Entrate e dell'INPS, così come la trasmissione - da parte dei citati enti - di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti sono di tipo telematico e saranno puntualmente definite mediante apposite Convenzioni di cooperazione informatica che i Comuni stipuleranno rispettivamente con l'Agencia delle Entrate e l'INPS.

Con riguardo alla trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo, viene specificato che i Comuni possono inviare quelle rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali o all'Agencia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza ovvero all'Agencia del Territorio, a seconda delle specifiche che sono contenute nell'allegato al presente



provvedimento, mentre invieranno esclusivamente all'INPS quelle rilevanti ai fini dell'accertamento contributivo.

Viene a tal fine richiamata la previsione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03.12.2007 in base alla quale le informazioni in argomento dovranno essere strutturate dai Comuni in forma di segnalazioni qualificate.

Il provvedimento, poi, specifica che tali segnalazioni dovranno essere inviate telematicamente dai Comuni ai quattro enti mediante appositi applicativi informatici appositamente messi loro a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza ovvero dall'Agenzia del Territorio ovvero dall'INPS.

Viene infine individuato lo specifico ambito di intervento e le tipologie di segnalazioni qualificate che i Comuni dovranno inviare all'INPS, al fine della loro partecipazione all'accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non dichiarati.

Vincenzo D'Andò